

CODICE PER LA TRASPARENZA

Art. 1

Principi

La CIPAG, nel conformarsi al principio della trasparenza nei rapporti con gli iscritti e nella composizione degli organi collegiali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 509/1994, adotta il presente Codice in piena adesione ai doveri di una condotta ispirata ai principi etici di lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza individuati nel proprio Codice Etico e definisce e adotta il presente documento per la trasparenza in armonia con le linee guida elaborate in materia dall'Associazione degli Enti di Previdenza Privati AdEPP.

Art. 2

Modalità ed ambito di applicazione

Fermo restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti, il presente Codice obbliga tutti i dipendenti CIPAG, ivi compresi i dirigenti, nonché i componenti degli Organi e gli eventuali consulenti e collaboratori, in merito alle disposizioni in esso contenute.

Coloro che instaurano rapporti con terzi fornitori o collaboratori esterni, con particolare riferimento alle aree degli investimenti e della gestione del patrimonio, hanno l'obbligo di richiamare anche per costoro il vincolo del rispetto delle disposizioni del Codice adottato, inserendo nei contratti un'apposita clausola di applicazione e una specifica clausola risolutiva espressa dal rapporto ove sia riscontrata e accertata la violazione derivante dagli obblighi fissati dal presente Codice.

Art. 3

Principio generale di trasparenza

Nell'ambito del potere di autoregolamentazione, la CIPAG quale ente di previdenza ed assistenza, si impegna a rispettare i principi in materia di trasparenza nei confronti degli iscritti in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità alle informazioni relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse.

La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, volta a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

L'interesse al rispetto della trasparenza è in capo ai singoli iscritti e ai percettori di prestazioni che devono poter avere accesso attraverso i siti istituzionali ai documenti, alle informazioni ed ai dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente, con le modalità e i limiti previsti dal presente Codice e dalla legislazione vigente.

Art. 4

Limiti alla trasparenza e all'accesso agli atti

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento o le disposizioni di cui al presente codice prevedono la pubblicazione di atti o documenti, la CIPAG provvede a rendere non intelligibili i dati personali ultronei o non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche potenzialmente, turbativi per il mercato, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Al fine di adeguare l'esigenza del rispetto della trasparenza sugli atti con quella della tutela della riservatezza e della dignità delle persone fisiche, anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene altresì consentito l'accesso alla documentazione nei limiti stabiliti dall'art. 22, comma 1, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241.

Secondo tale disposto, il requisito per l'accesso agli atti consiste in un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso.

Art. 5

Organizzazione

La CIPAG, in qualità di Associazione di diritto privato, gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 509/1994, nel rispetto dei principi stabiliti e nei limiti fissati in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta, ex art. 38 della Costituzione, ed in tale ambito ispira la propria organizzazione ai principi di imparzialità e trasparenza.

La CIPAG si impegna quindi a pubblicare ed aggiornare annualmente le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati anche dai documenti normativi di riferimento, con le modalità e nei termini fissati dal presente Codice.

In particolare, l'Ente pubblica e aggiorna annualmente le seguenti informazioni relative ai componenti degli organi, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti:

- a) il curriculum vitae;
- b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica corrisposti dall'Ente.

Ai fini del presente Codice, si intendono per "incarichi dirigenziali" le funzioni affidate a dirigenti o ad altri dipendenti che ricoprono posizioni di importanza strategica caratterizzate da elevato grado di autonomia decisionale nell'ambito dei servizi, settori o uffici loro affidati per la realizzazione degli obiettivi della Cassa.

Saranno altresì divulgati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) alla descrizione degli uffici, le competenze e le risorse umane a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti e dei quadri responsabili dei singoli uffici;

b) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

c) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il singolo iscritto possa rivolgersi per qualsiasi richiesta.

Art. 6

Personale

La CIPAG pubblica i dati aggregati sulla consistenza del personale, comprensiva dei titolari di contratto a tempo determinato, aggiornati annualmente con l'indicazione delle diverse tipologie di inquadramento contrattuale.

La CIPAG, altresì, pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alle spese sostenute per il personale, come prescritto dalla vigente disciplina.

Art. 7

Consulenze e collaboratori

In ottemperanza agli obblighi stabiliti dal presente Codice, la CIPAG pubblica e aggiorna annualmente le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di consulenza o collaborazione siano esse persone fisiche o persone giuridiche:

a) gli estremi dell'atto di conferimento di ogni incarico;

b) il curriculum vitae o scheda della società;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

Art. 8

Servizi erogati

La CIPAG divulga nel proprio sito istituzionale i servizi erogati agli utenti, fornendo annualmente dati e informazioni statistiche.

Art. 9

Prospetto informativo a valori correnti

La CIPAG pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti, come prescritto dalla vigente disciplina.

Art. 10

Documento sulla politica di investimento

La CIPAG pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale il documento contenente la politica di investimento, prescritto dalla vigente disciplina.

Art. 11

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata

La CIPAG pubblica annualmente i documenti relativi all'asset allocation strategica, nonché i dati relativi ai piani triennali investimento, ai piani di impiego, i nominativi ed i curricula dei componenti della Commissione investimenti, nonché i nominativi dei gestori dei portafogli.

Le informazioni saranno rese disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

La trasparenza in materia di investimenti e patrimoni trova attuazione attraverso l'applicazione degli indirizzi contenuti nel presente Codice, nonché nelle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 12

Bilancio tecnico

Al fine di garantire i principi di trasparenza e correttezza in materia di previdenza, la CIPAG assicura l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Codice anche attraverso la pubblicazione annuale sul sito istituzionale del bilancio tecnico disponibile e dei parametri utilizzati per la redazione dello stesso.

Art. 13

Obblighi di pubblicazione delle informazioni integrative

La CIPAG si impegna a pubblicare ed aggiornare annualmente sul proprio sito istituzionale i dati relativi all'ammontare dei contributi versati, delle prestazioni erogate nonché le informazioni relative alla tempistica.

L'Ente assicura ai singoli iscritti l'accesso ad informazioni integrative dettagliate anche relativamente ai tempi di erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché rende nota la disciplina e la modulistica utili all'erogazione delle stesse.

Art. 14

Responsabile per la trasparenza

L'incarico di Responsabile per la trasparenza, di seguito denominato "Responsabile", è assegnato al Direttore Generale dell'Ente. Il Responsabile assicura il rispetto del presente Codice e definisce procedure appropriate per selezionare e organizzare iniziative per formare i dipendenti in materia di trasparenza, come previsto all'art. 16 del presente codice, con particolare riferimento a coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire il rispetto di tale principio.

Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza e all'utilizzo delle risorse.

Il Responsabile garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto del presente Codice.

Il Responsabile riceve e raccoglie le segnalazioni provenienti dagli iscritti relative ai casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, promuovendo misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi ed adottando ogni ulteriore misura e iniziativa di promozione e trasparenza.

Il Responsabile predispone una relazione illustrativa sul rispetto degli obblighi di cui al presente Codice da presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Adeguamento sito istituzionale

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale, è istituita un'apposita sezione denominata "CIPAG Trasparente" al cui interno sono contenute le informazioni da pubblicare ai sensi della normativa che trova applicazione anche all'Ente di previdenza, nonché i dati, le informazioni e i documenti di interesse degli iscritti alla CIPAG, così come previsto nel presente Codice.

Art. 16

La formazione obbligatoria in tema di trasparenza

La CIPAG, con cadenza periodica, anche in forma associata attraverso l'AdEPP, provvede alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti in tema di trasparenza con particolare riferimento a coloro i quali operano in settori e svolgono attività cui è necessario garantire particolari livelli di trasparenza, anche mediante l'organizzazione di seminari e convegni informativi sugli obblighi in materia di trasparenza nonché sui temi dell'etica e della legalità.

Art. 17

Disposizioni finali

Il presente Codice entra in vigore dal giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e vincola all'osservanza delle disposizioni in esso contenute i dipendenti della Cassa, i dirigenti, i componenti degli Organi, nonché gli eventuali consulenti e collaboratori.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice costituisce irregolarità amministrativa valutabile in sede disciplinare.